



# COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce -

tel. 0832-825489 - fax 0832-825561 - n. verde 800-259728

C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 DEL 04/11/2021

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021. MODIFICA ART. 46 comma5 ELIMINAZIONE ART. 46 COMMA 6 ED ESONERO PAGAMENTO PASSI CARRAI

L'anno **2021**, addì **4** del mese di **novembre**, alle ore **16:15** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta Pubblica di 1<sup>o</sup> convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
GRECO Paolo	Sì	
CONTE Salvatore	Sì	
FINGI Michele	Sì	
CONTE Anna Oronza	Sì	
CUCURACHI Mario	Sì	
DELLE DONNE Giuseppe	Sì	
PERRONE Vincenzo	Sì	
ZECCA Marcello	Sì	
CUCURACHI Noemi	Sì	
TURCO Maria Antonietta	Sì	
VERRI Katia	Sì	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Paolo GRECO.  
Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Patrizia PAGLIARA.

### PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

**Visto:** Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica.

Data 31/10/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Cosima CARBONE

**Visto:** Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità contabile.

Data 31/10/2021

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
F.to Dott.ssa Cosima CARBONE

Il Sindaco/Presidente presenta il punto n. 8 all'ordine del giorno.

Udito l'intervento

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...*";

**Richiamati**, in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
- il **comma 821** a mente del quale "... *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
  - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
  - b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
  - c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
  - d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
  - e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
  - f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
  - g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
  - h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*
- il **comma 834** a mente del quale "... *Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...*";
- il **comma 847** a mente del quale "...*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come*

*riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

**Considerati** altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*"
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...*";

**Visto** l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui "... *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...*";

**Richiamata**, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

**Visto** l'art. 6, comma 63 lett. a), della l. 549/95, e nell'art. 6-quater, comma 4, della l. 410/97 (che ha introdotto il comma 63-bis all'art. 6 della l. 549/95).

**Visto** l'art. 3, comma 63 lett. a), della l. 549/1995 il quale stabilisce che i comuni, anche in deroga agli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 507/93, possono con apposite deliberazioni "stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili".

**Visto** l'art. 6-quater, comma, 3 della l. 410/97 (di conversione del d.l. 29/9/1997 n. 328) consente ai comuni di attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo.

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2021 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021: APPROVAZIONE

**Ritenuto** di modificare l'art. 46 nel seguente modo:

a) di sostituire il comma 5. "*Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.*"

Con il seguente comma 5. *Le autorizzazioni dei passi carrabili e degli accessi a raso saranno rilasciate dal locale comando di Polizia Locale;*

b) di eliminare il comma 6. *Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.*

**Ritenuto** di esonerare l'applicazione del canone sui passi carrabili;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 22 in data 28/10/2021, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

con voti favorevoli espressi all'unanimità dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, così come accertato dal Presidente

### **DELIBERA**

1. di approvare, le modifiche apportate all'art. 46 del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA nel seguente modo:

a) di sostituire il comma 5. *“Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.”*

Con il seguente comma 5. *Le autorizzazioni dei passi carrabili e degli accessi a raso saranno rilasciate dal locale comando di Polizia Locale;*

b) di eliminare il comma 6. *Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.*

2. di esonerare l'applicazione del canone sui passi carrabili;

3. di dare mandato al Settore Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli espressi all'unanimità dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, così come accertato dal Presidente

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Paolo GRECO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 08/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 08/11/2021

**IL RESPONSABILE DI PUBBLICAZIONE**

---

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

[ ] diverrà esecutiva decorsi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 – 3° comma

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

---

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

---



Caprarica di Lecce

Organo di Revisione Economico Finanziaria

(Nominato con deliberazione C.C. n. 30 del 30.11.2018)

**VERBALE N. 22 del 28/10/2021**

**Parere sulla proposta di delibera del consiglio comunale n. 54 del 27/10/2021 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021. MODIFICA ART. 46 comma 5 – ELIMINAZIONE ART 46 comma 6 ED ESONERO PAGAMENTO PASSI CARRAI"**

L'anno duemilaventotto, il giorno ventotto del mese di ottobre il Revisore Unico Dott. Luigi Colella, presso il proprio studio in Sannicola,

Premesso che:

- ✓ Con pec del 27/10/2021 l'ufficio servizi finanziari ha inoltrato la proposta di delibera di consiglio comunale n. 53 del 27/10/2021;
- ✓ L'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'Organo di Revisione esprima un suo parere sulle proposte di regolamento e sulle eventuali modifiche;

Visti:

- La delibera di CC n. 15 del 31/05/2021 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021: APPROVAZIONE
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio D.ssa Carbone Cosima data 26/10/2021;

Considerato che il comune di Caprarica con la proposta di delibera ha proposto le seguenti modifiche al regolamento approvato:

modificare l'art. 46 nel seguente modo:

- a) di sostituire il comma 5. "Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile."
- b) Con il seguente comma 5. Le autorizzazioni dei passi carrabili e degli accessi a raso saranno rilasciate dal locale comando di Polizia Locale;

- c) di eliminare il comma 6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Di esonerare l'applicazione del canone sui passi carrabili.

Tenuto presente che:

- ✓ il regolamento rispetta integralmente le disposizioni di cui alla Legge 160/2019;
- ✓ nel rispetto dell'autonomia impositiva e con la previsione delle agevolazioni il regolamento risulta coerente con sia con il contenuto della norma statale che con gli altri regolamenti interni dell'Ente;
- ✓ Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul presente sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
- ✓ Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.
- ✓ sono rispettati i principi di ragionevolezza e di non discriminazione ed è assicurata la semplificazione degli adempimenti per i contribuenti

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione n. 53 del 26/10/2021.

Il presente verbale viene completato alle ore 18,00 e trasmesso tramite Pec in formato digitale al protocollo dell'Ente.

Sannicola, 28 ottobre 2021

**Il Revisore Unico**

**Dott. Luigi Colella**

